

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2017

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Modena», per le tipologie Spumante e Frizzante, limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018. (18A00248)
(GU n.12 del 16-1-2018)

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Pagina 1 di 3

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Modena o di Modena»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena», che prevede la facolta' per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'acidita' totale minima;

Vista la domanda del Consorzio tutela del Lambrusco di Modena, trasmessa per il tramite della Regione Emilia Romagna con nota n. 773552 del 19 dicembre 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 2, del disciplinare di produzione, per tutte le tipologie di vini spumanti e frizzanti, per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018, nella misura di 0,5 g/l (rispettivamente da 5,5 a 5 g/l per la maggior parte delle tipologie e da 5 a 4,5 g/l per la tipologia bianco spumante);

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2017 e' stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidita' totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l) non e' tale da incidere negativamente sulle caratteristiche organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un limite minimo di acidita' totale nettamente superiore a quello di 3,5 g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara' prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, e' stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Emilia Romagna con la citata nota n. 773552 del 19 dicembre 2017;

Ritenuta la necessita' di dover provvedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a Denominazione di origine controllata «Modena o di Modena», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 marzo 2015 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018, e' ridotto di 0,5 g/l per tutte le tipologie «Spumante» e «Frizzante» (rispettivamente, da 5,5 a 5 g/l per la maggior parte delle tipologie e da 5 a 4,5 g/l per la sola tipologia bianco spumante).

2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2017

Il dirigente: Polizzi